



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COTTI, SERRA, BATTISTA, BERTOROTTA,
CAMPANELLA, CASTALDI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO,
LEZZI, LUCIDI, PEPE, PUGLIA, SIMEONI e VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2013

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l’istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» nell’ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, formulato sulla base di una proposta di legge nazionale (la numero 3) del consiglio regionale della Sardegna, del giugno 2009, è volto ad istituire - per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - la circoscrizione elettorale della Sardegna, scorporandola rispetto a quella della Sicilia.

Pare opportuno riportare testualmente la relazione della proposta di legge regionale, esemplificativa e chiarificatrice del presente disegno di legge.

«La Sardegna ha il diritto di esprimere una rappresentanza nel Parlamento europeo. Ad oggi, i risultati delle diverse elezioni europee dimostrano inequivocabilmente che una circoscrizione elettorale artificiale come quella attuale (Sardegna-Sicilia) rende assai improbabile il soddisfacimento di questo principio di rappresentanza territoriale. Tanto che la regione Sardegna da tempo non riesce a eleggere - se non in seconda battuta ed in forza di rinunzie e opzioni di parlamentari eletti direttamente - un proprio rappresentante nell'assemblea rappresentativa del popolo europeo. Le recenti consultazioni dimostrano, oltretutto, che tale negativo impatto sulla rappresentanza sarda si realizza anche in presenza di un consenso elettorale, in termini di voti di preferenza, decisamente elevato, e tale da garantire l'elezione dei candidati nelle liste che superano la soglia di sbarramento del 4 per cento su base nazionale, ovviamente, in qualsiasi altra circoscrizione italiana.

Si tratta di una grave discriminazione che confligge sia con il principio di rappresentanza, sia con il riconoscimento delle specificità dell'isola, entrambi affermati con net-

tezza in ambito europeo. Oltre che al Trattato istitutivo della Comunità europea, il quale afferma, agli articoli 189 e 190, che il Parlamento europeo è "composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità", il riferimento è in primo luogo alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, stipulata a Strasburgo nel 1995, ratificata dal Parlamento italiano con legge 28 agosto 1997, n. 302, che ha riconosciuto ai sardi lo *status* di minoranza linguistica. In secondo luogo si deve far riferimento ai trattati comunitari, che fin dal Trattato di Amsterdam del 1997 riconoscono, in materia di politiche di coesione, la specifica condizione di insularità.

La Sardegna avrebbe grande bisogno di una rappresentanza nel Parlamento europeo. Certamente per affermare la propria identità di popolo, ma ancor più per tutelare direttamente i diritti e le aspettative della comunità regionale; a partire dal riconoscimento effettivo della condizione di insularità, che deve passare dalla previsione "costituzionale" all'applicazione pratica nelle politiche dell'Unione, per proseguire, a mero titolo esemplificativo, con le politiche di coesione socio-economica e di sostegno allo sviluppo delle imprese, le politiche di vicinato rivolte in particolare all'area euro-mediterranea, le politiche agricole, quelle dell'istruzione e dell'immigrazione. Oltretutto, la sostanziale impossibilità per i sardi di eleggere i propri parlamentari europei, di fatto, nega alla Sardegna la possibilità di essere rappresentata in seno all'intergruppo delle isole, costituito in seno al Parlamento europeo al fine di trattare in maniera coordinata i problemi comuni alle regioni insulari».

In virtù di queste considerazioni, il disegno di legge, - con l'articolo 1 - si pone l'obiettivo di assegnare alla nostra isola l'effettiva rappresentanza alla quale essa avrebbe diritto in base al criterio demografico, prevede innanzitutto la disarticolazione dell'attuale circoscrizione elettorale dell'Italia insulare, formata da Sicilia e Sardegna, in due circoscrizioni autonome. In considerazione della ridotta estensione del collegio, inoltre, la proposta riduce il numero di firme da raccogliere per la presentazione delle liste.

L'articolo 2, conseguentemente, dispone che in ogni caso, alla data di entrata in vigore della legge, «l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi».

Riprende quindi l'originaria relazione: «Per queste ragioni crediamo sia particolarmente opportuno che questo disegno di

legge sia approvato rapidamente, e poi sottoposta all'esame del Parlamento nazionale, dove è auspicabile che possa essere sostenuta dai parlamentari sardi e da tutte le forze politiche.

[...] Non può sfuggire l'elevato valore simbolico dell'esercizio, da parte dell'Assemblea rappresentativa del popolo sardo, del proprio potere di iniziativa legislativa per affermare, con la massima forza possibile, la necessità che il Parlamento nazionale garantisca finalmente ai sardi il diritto di essere rappresentati nel Parlamento europeo. Un atto capace, nei nostri auspici, di responsabilizzare, oltre ai parlamentari sardi, tutte le forze politiche al fine di una rapida approvazione delle modifiche legislative proposte, e di evidenziare la volontà del Consiglio regionale sardo e del presente disegno di legge di colmare già nell'immediato la limitazione della rappresentanza della Sardegna in seno al Parlamento europeo rafforzando ed intensificando gli strumenti di controllo, vigilanza e iniziativa nell'ambito degli strumenti che la legislazione comunitaria e nazionale prevedono per la partecipazione delle regioni al processo decisionale comunitario».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella quinta e nella sesta circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a pena di nullità delle stesse, da non meno di 3.000 e da non più di 10.000 elettori»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I - Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II - Italia Nord-Orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - Sardegna	Cagliari
VI - Sicilia	Palermo

».

Art. 2.

(Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

